

OSSERVATORIO AMBIENTALE VALLE MERCURE

CONVENZIONE QUADRO

Osservatorio ambientale Valle del Mercure (di seguito **Osservatorio**), con sede in Castrovillari (CS) presso la sede della Comunità e Centro Servizi del Parco Nazionale del Pollino, costituita in attuazione dell'art.5 dell'Accordo di compensazione siglato presso il Ministero dello sviluppo economico il 24 ottobre 2014, legalmente rappresentato dal Presidente F.F. dell'associazione dr. Paolo Campanella nato a ----- il ----- ed ivi residente in via ----- C.F. -----

e

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, Ente di Diritto pubblico con sede legale in Sede in Cda S. Loja - Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (PZ), C.F. 80054330586, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "**CNR-IMAA**", rappresentata dalla dott.ssa Gelsomina Pappalardo, direttore f.f.

Premesso che

- l'Osservatorio è stato costituito per effettuare analisi e verifiche sugli impatti della centrale del Mercure sull'ambiente e quindi anche sulla salute delle popolazioni residenti nei comuni vicini all'impianto avvalendosi tecnici indipendenti di provata competenza tecnico scientifica, nelle materie oggetto delle analisi e verifiche;
- l'Osservatorio ambientale ha svolto negli anni precedenti importanti attività di studio e ricerca finalizzate a valutare l'impatto dell'impianto del Mercure sulla qualità dell'aria e sull'ambiente circostante;
- è interesse dell'osservatorio proseguire le attività connesse alla realizzazione dei propri scopi istituzionali ed in particolare attivare attività di ricerca finalizzate alla verifica degli impatti della centrale del Mercure sulla salute delle popolazioni residenti e in generale sul territorio ad essa limitrofo;
- il CNR-IMAA svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito di Osservazione della Terra e tecnologie ambientali;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Osservatorio che il CNR-IMAA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "... Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- le tematiche relative allo studio dei fenomeni atmosferici rivestono un interesse scientifico crescente nell'ottica della tutela ambientale e alla luce dei cambiamenti climatici;
- si ravvede, pertanto, un reciproco interesse allo svolgimento dell'attività di collaborazione qui prevista.

Tutto ciò premesso

l'Osservatorio ed il CNR-IMAA, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'Osservatorio ed il CNR-IMAA si impegnano ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle rispettive funzioni, per lo sviluppo di attività, prodotti e servizi finalizzati alla caratterizzazione meteorologica della Valle del Mercure.

Secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, l'accordo di collaborazione tra le parti permetterà di promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti di: (i) attività di ricerca commissionata; (ii) attività di consulenza; (iii) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali; (iv) attività di promozione e diffusione di cultura scientifica e tecnologica; (v) attivazione di iniziative in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Art. 2 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Osservatorio ed il CNR-IMAA si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1 del rapporto di collaborazione.

Art. 4 – Referenti

Per il coordinamento di specifiche attività l'Osservatorio e il CNR-IMAA potranno designare propri referenti scientifici.

Per l'attuazione delle finalità della presente convenzione, l'Osservatorio designa quale referente, la Responsabile Tecnico Scientifica dello stesso, la dott.ssa Rosa Anna Cifarelli. Il CNR-IMAA designa quali propri referenti e responsabili per l'esecuzione delle attività il Dott. Francesco Di Paola.

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte, incluse abbreviazioni, fatte salve eventuali diverse intese stabilite negli accordi attuativi.

Art. 6 – Oneri

La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto ed approvato dagli organi competenti delle Parti. Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della convenzione quadro. Al termine della convenzione

l'Osservatorio ed il CNR-IMAA redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

Art. 8 – Recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli accordi attuativi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite nell'ambito di accordi attuativi, collaborazioni e altre attività oggetto della convenzione. Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento. La pubblicazione di dati su siti web e/o su report istituzionali dovranno essere preventivamente condivisi ed autorizzati dai responsabili di entrambi le Parti.

Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Art. 11 – Coperture assicurative

L'Osservatorio dà atto che il suo personale che svolge le attività oggetto della presente convenzione presso i locali del CNR-IMAA sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il CNR-IMAA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Osservatorio.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 13 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Potenza

Il Direttore dell'Osservatorio

Il Direttore del CNR-IMAA